



COMUNE DI USSITA

Piazza XI Febbraio, 5
62039 USSITA (MC)
Tel. 0737/971211 Fax 0737/99643
C.F. 81001810431
E-mail: comune@ussita.sinp.net

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO DELLE ABITAZIONI ANNO 2015

Cosa disciplina il bando

Il bando, approvato con determina del Settore Affari Generali n. 39 (n. 172 R.G.) del 21.05.2015 disciplina la concessione, da parte del Comune di Ussita, **per l'anno 2015**, dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni (cosiddetti "canoni di affitto") previsti dall'art. 11 della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, conformemente a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 774 del 16.07.2007, n. 1835 del 15.12.2008, n. 1288 del 03.08.2009, n. 293 del 09.02.2010, n. 1175 del 30.08.2011, n. 943 del 27.05.2012, n. 1065 del 16.07.2012, n. 859 dell'11.06.2013 e n. 305 del 20.04.2015.

Chi può richiedere il contributo

Possono richiedere il contributo al Comune di Ussita tutti coloro che:

1. sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea può chiedere il contributo solo se munito di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno a condizione che nell'anno 2015 abbia svolto o stia svolgendo una regolare attività lavorativa; dovrà inoltre essere in possesso del certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;
2. hanno la residenza anagrafica nel Comune di Ussita e nell'abitazione per il cui canone di locazione si chiede il contributo;
3. non hanno la titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze della propria famiglia anagrafica, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località, ed appartengono ad un nucleo familiare in cui nessuna persona abbia tali diritti;
4. hanno un contratto di locazione (cioè, un contratto cosiddetto di "affitto") per l'abitazione principale, regolarmente registrato, che prevede un canone mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 400,00 e si riferisce a un appartamento di civile abitazione (di proprietà privata o pubblica escluso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U., non classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
5. appartengono ad un nucleo familiare (cioè ad una famiglia) avente un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) desunto dai redditi prodotti nell'anno 2014:
 - a) non superiore a € 5.830,76, equivalente al valore annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2015;

- b) non superiore a € 11.661,52 equivalente al valore annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2015.

Il valore del canone annuale è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento - rispetto alla data di indizione del presente bando - ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare composto da una sola persona.

Per gli studenti universitari la dichiarazione DSU e la certificazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Ai fini del presente bando, si considera "nucleo familiare" quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e al momento della erogazione del contributo, con le seguenti deroghe:

- o con riferimento alla residenza anagrafica nell'alloggio per il cui affitto si chiede il contributo: se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo spetterà solo previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISEE; in tal caso, il contributo massimo non potrà comunque superare quello che sarebbe spettato in base alla domanda presentata. Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la residenza in altro comune, il contributo spetterà per i soli mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda;
- o con riferimento alla proprietà ecc. di una abitazione adeguata: se il richiedente o altro componente il nucleo familiare, successivamente alla presentazione della domanda, acquista una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, il contributo spetterà, per i mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la richiesta, solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti rispetto all'ISEE;
- o con riferimento alla titolarità del contratto di locazione: il contratto potrà essere stipulato anche successivamente alla data di pubblicazione del bando ma, comunque, entro la scadenza stabilita per la presentazione delle domande di contributo.

Cosa bisogna fare per chiedere il contributo

Le persone interessate (in possesso dei requisiti elencati al paragrafo precedente devono presentare la domanda di contributo al Comune di Ussita (all'attenzione dell'Ufficio Servizi Sociali) - Piazza XI Febbraio, 5, 62039 Ussita (MC) - entro il **termine massimo del 31 luglio 2015 ore 12.30**

Devono essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della domanda e produrne la relativa documentazione di pagamento relativa alle mensilità scadute

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione (cosiddetto "affittuario") o da altra persona che ha la residenza anagrafica nello stesso appartamento.

La domanda deve essere necessariamente compilata su un apposito modello prestampato fornito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ussita.

Insieme alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la seguente documentazione:

- **per tutti:**

- 1) dichiarazione sostitutiva unica DSU e attestazione dei valori ISEE desunta dai redditi prodotti nell'anno 2014 rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
- 2) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 3) copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2015 ovvero copia della lettera con la quale il proprietario comunica di aver esercitato l'opzione per il regime di tassazione della "cedolare secca";
- 4) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone. Se risulteranno non presentate le ricevute relative a qualche mensilità, anche se pagata, il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tali mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità. Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto distinto dagli eventuali oneri accessori;

• **per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea:**

- 1) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità nonché, per i possessori di questo ultimo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa subordinata o autonoma nel corso dell'anno 2015;
- 2) certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;

• **per chi dichiara in domanda l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità:** copia della relativa certificazione rilasciata dalla ASUR.

Come sarà quantificato e concesso il contributo

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere sarà tale da ridurre l'incidenza del canone locativo annuale sul valore ISEE del nucleo familiare:

- a) fino al 30% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad € 5.830,76 entro il limite massimo di € 2.915,38 (1/2 assegno sociale INPS 2015) ;
- b) fino al 40% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad € 11.661,52 entro il limite massimo di € 1.457,69 (1/4 assegno sociale INPS 2015);

Per i nuclei familiari con ultrasessantacinquenni o persone con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o composte esclusivamente da un solo genitore e da uno o più figli minori, il contributo da assegnare verrà incrementato del 25% anche oltre il tetto fissato. I requisiti che danno diritto alla maggiorazione del contributo devono esistere alla data di pubblicazione del presente bando.

Il contributo non potrà essere superiore all'ammontare del canone annuale di locazione.

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere verrà ridotto se la famiglia anagrafica del richiedente ha percepito o richiesto altri contributi per il pagamento del canone di locazione (compresi quelli per l'autonoma sistemazione previsti dalla normativa sul sisma) per lo stesso periodo cui si riferisce la domanda. La riduzione sarà pari alla somma già percepita o richiesta ad altro titolo.

Restano, comunque, salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti per legge.

Il Comune provvederà a formare una graduatoria delle istanze tenendo conto dell'ordine crescente del valore ISEE e pagherà i contributi concessi solo dopo che la Regione avrà versato le somme necessarie.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione il contributo sarà assegnato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

Il Comune concederà contributi entro i limiti delle risorse disponibili. Non sono erogabili contributi di importo annuo inferiore ad € 60,00.

Verifiche e controlli

Il Comune verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo (con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero); i controlli sulle posizioni reddituali e patrimoniali verranno effettuati dalla Guardia di Finanza.

Il Comune potrà richiedere a chi ha presentato la domanda di consegnare in copia la documentazione necessaria per fare i controlli. Se tale documentazione non sarà presentata, il Comune non pagherà il contributo.

Se, a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene dichiarazioni false, il Comune ovvero la Guardia di Finanza segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali e, nell'ipotesi che il valore ISEE accertato risulti superiore a quello dichiarato, provvederà a ricalcolare o eventualmente revocare il contributo concesso.

Informativa sul trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice sulla privacy)

Per poter esaminare la domanda di contributo, il Comune ha necessità che il richiedente fornisca i dati (cioè le informazioni) personali indicati nel modello di domanda.

Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

I dati personali forniti:

- saranno protetti come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;
- saranno raccolti e utilizzati, anche con strumenti informatici, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'ottenimento del contributo richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con l'erogazione del contributo e per confluire nell'*Osservatorio regionale per la condizione abitativa* (informazioni relative ai contratti di locazione privati);
- potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni per eseguire i controlli sulla loro veridicità.

Il trattamento (cioè l'uso) dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto riguarda i dati sensibili (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003), con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ussita (responsabile del trattamento dei dati) per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003).


Responsabile del procedimento e ufficio cui rivolgersi

Responsabile del procedimento è il responsabile del settore Affari Generali.

Gli interessati possono ritirare il modello prestampato di domanda e chiedere chiarimenti e maggiori informazioni all'Ufficio Servizi Sociali del Comune (Piazza XI Febbraio, 5 - 62039 Ussita, tel. 0737 971206). Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.ussita.mc.it

Prot. n. 2425

Ussita, li 21.05.2015



Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Romina Cecola